



Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Toscana 2014-2020

## STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

Misura 19- Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP Sviluppo Locale di tipo partecipativo)  
artt. 32-35 del Reg. UE 1303/2013

BANDO ATTUATIVO DELL’OPERAZIONE

### 6.4.4

“SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO  
SVILUPPO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI”



Regione Toscana



# 1 Sommario

2	Finalità e Risorse .....	3
2.1	Finalità e obiettivi.....	3
2.2	Dotazione finanziaria.....	3
3	Requisiti di ammissibilità.....	3
3.1	Destinatari/Beneficiari .....	3
3.2	Condizioni di accesso .....	4
3.3	Condizioni per il pagamento dell'aiuto .....	8
4	Interventi Finanziabili e spese ammissibili .....	8
4.1	Interventi finanziabili .....	8
4.1.1	Tipologie di spesa finanziabili .....	8
4.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi .....	9
4.2.1	Localizzazione degli interventi.....	9
4.2.2	Cantierabilità degli investimenti.....	9
4.2.3	Norme di protezione ambientale .....	9
4.2.4	Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti .....	10
4.3	Spese ammissibili/non ammissibili.....	10
4.3.1	Normativa di riferimento .....	10
4.3.2	Valutazione di congruità e ragionevolezza dei costi relativi agli investimenti (materiali e immateriali) e delle spese generali .....	11
4.3.3	Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni .....	11
4.4	Importi e aliquote di sostegno concedibili .....	13
4.5	Cumulabilità .....	13
4.6	Durata e termini di realizzazione del progetto.....	13
4.6.1	Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese .....	13
4.6.2	Termine finale.....	14
5	Modalità e termini di presentazione della domanda.....	14
5.1	Modalità di presentazione della domanda di aiuto .....	14
5.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto .....	14
5.3	Documentazione a corredo della domanda .....	15
6	Istruttoria e valutazione della domanda .....	16
6.1	Criteri di selezione/valutazione.....	16
6.2	Formazione della graduatoria .....	18
6.3	Istruttoria di ammissibilità .....	19
6.4	Correzione degli errori palesi .....	19
7	Realizzazione e modifica dei progetti.....	19
7.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	19
7.2	Impegni del beneficiario.....	20
7.3	Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità .....	22
7.4	Modifiche dei progetti .....	22
7.5	Modifiche del richiedente/beneficiario .....	22
8	Erogazione e rendicontazione.....	22
8.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili .....	22
8.2	Modalità di erogazione dell'agevolazione.....	22
8.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria .....	23
9	Verifiche, Controlli e Revoche .....	23
9.1	Verifica finale dei progetti.....	23
9.2	Rinuncia.....	23
9.3	Controlli e ispezioni .....	23
9.4	Riduzioni ed esclusioni .....	23
10	Disposizioni finali.....	23
10.1	Tempistica e fasi del procedimento .....	23
10.2	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti .....	25
10.3	Disposizioni finali.....	25

## 2 Finalità e Risorse

### 2.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'operazione 6.4.4 – *Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali*, di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con:

- la Strategia di Sviluppo Locale approvata con DGRT n. 1243/2016 (di seguito SSL);
- le norme unionali, in particolare il Regolamento (UE) 1407/2013 (*De Minimis*);
- il *Programma di Sviluppo Rurale* (di seguito PSR) versione 7.1, approvato dalla Regione Toscana con DGRT n. 1348 dell'11.11.2019;
- le *Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure a investimento* (di seguito Disposizioni Comuni) approvate con Decreto del Direttore di ARTEA N. 65/2018 e smi.

Obiettivo specifico della misura è quello di rafforzare la presenza di microimprese nel sistema economico rurale in quanto ambasciatrici della qualità dell'offerta territoriale in termini di rafforzamento dell'identità locale e di presidio di servizi alla popolazione, creando inoltre nuove opportunità di reddito e di occupazione. La misura, favorendo il raggiungimento dell'obiettivo del PSR "Territori rurali con più opportunità per chi ama viverci", contribuisce al consolidamento del sistema economico e sociale dei territori rurali e alla loro vitalità, contrastando la tendenza al declino socioeconomico e alla perdita dei valori identitari dei luoghi e delle loro comunità.

La possibilità di sviluppare aziende in grado di offrire quei prodotti/servizi che nelle aree rurali rappresentano un indispensabile supporto per l'economia nonché per garantire soddisfacenti condizioni di vita, fa di questa misura lo strumento necessario per perseguire, prioritariamente i seguenti obiettivi generali della SSL:

- sostenere direttamente la creazione/potenziamento della microimprenditoria (artigiana, commerciale) e delle aziende agricole privilegiando le attività ambasciatrici della qualità e identità territoriale (fabbisogno e);
- sostenere direttamente la creazione/potenziamento della microimprenditoria (artigiana, commerciale) e delle aziende agricole al fine di creare nuove opportunità di reddito (fabbisogno f).

Gli interventi finanziabili con la misura sono: Investimenti per il miglioramento e qualificazione del processo produttivo delle attività commerciali con particolare riguardo alle imprese la cui attività svolga un'azione di valorizzazione dell'identità locale.

### 2.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 540.000,00 (euro cinquecentoquarantamila/00).

## 3 Requisiti di ammissibilità

### 3.1 Destinatari/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Microimprese<sup>1</sup> (come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE) del settore del commercio (Legge regionale n. 62 del 23 novembre 2018 – Codice del commercio).

Il suddetto requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto e verificato, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, nella sede/unità locale interessata dall'investimento il beneficiario deve esercitare l'attività commerciale quale attività primaria

---

<sup>1</sup> La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce *microimpresa* un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

### 3.2 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. possedere la dimensione di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

Tempi e modalità di verifica: vedi punto 3.1 precedente

2. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente come impresa del settore commercio (LR 62/2018 Codice del Commercio) ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica commerciale identificata come primaria.

Tempi e modalità di verifica: la regolare iscrizione al registro delle imprese come impresa con attività ammissibile al bando nella sede/unità locale oggetto di intervento, viene verificata al momento di presentazione della domanda di aiuto e al momento della concessione del contributo. L'esercizio dell'attività economica primaria di tipo commerciale nella sede/unità locale oggetto di intervento dovrà risultare avviato almeno entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo;

3. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio eligibile delle province di Pisa e Livorno di cui al punto 4.2.1 *Localizzazione degli interventi* del presente bando; la predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale.

Tempi e modalità di verifica: il requisito deve essere posseduto al momento di presentazione della domanda di aiuto. Il requisito verrà verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo (anche in riferimento al momento della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

Tempi e modalità di verifica: il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), la verifica prima del saldo deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo *Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto*.

5. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Tempi e modalità di verifica: il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

6. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
  - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
  - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
  - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
  - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
  - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);

- f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
- g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
- h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017).

Tempi e modalità di verifica: il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

7. ai sensi del D.Lgs n. 231/2001<sup>2</sup>:

- a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione<sup>3</sup>;
- b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

Tempi e modalità di verifica: il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

8. non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale<sup>4</sup> o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)<sup>5</sup>:

- a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
  - associazione per delinquere,
  - associazione per delinquere di stampo mafioso,
  - traffico illecito di rifiuti,
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
  - corruzione,
  - peculato,
  - frode<sup>6</sup>, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
  - terrorismo,
  - riciclaggio,
  - sfruttamento del lavoro minorile;
- b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
  - di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
  - ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

<sup>2</sup> D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

<sup>3</sup> Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

<sup>4</sup> Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

<sup>5</sup> Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

<sup>6</sup> Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

- c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25- septies del D.lgs. 231/2001);
  - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro- articolo 603 bis c.p.;
  - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
  - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
  - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

Tempi e modalità di verifica: il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

9. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato), in particolare:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25- septies D. Lgs. 231/2001);
  - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro- articolo 603 bis c.p.;
  - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
  - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
  - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
  - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

Tempi e modalità di verifica: il richiedente è tenuto a presentare, al momento dell'ammissibilità successiva alla graduatoria di finanziabilità, una specifica Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 secondo il Modello presente nella modulistica di domanda su SI ARTEA. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sarà svolta con controllo a campione al momento del pagamento del contributo.

10. di essere in regola con la normativa antimafia<sup>7</sup>.

Tempi e modalità di verifica: il requisito deve essere posseduto e verificato ai fini del pagamento del contributo (si veda il punto 2.3 *Condizioni per il pagamento dell'aiuto*)

11. ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013 non essere beneficiario di altri aiuti concessi in *De minimis* tali da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

Tempi e modalità di verifica: il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo.

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

- 12) di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
- 13) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo *Possesso di UTE/UPS* del documento *Disposizioni Comuni*.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità dei requisiti 12 e 13 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati maggiorati degli interessi.

Il requisito di cui al precedente punto 12) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Per il requisito di cui al punto 13 si rimanda al paragrafo *Possesso di UTE/UPS* delle *Disposizioni comuni*<sup>8</sup> per

---

<sup>7</sup> D Lgs. 159/2011 e s.m.i..

<sup>8</sup> Estratto del Paragrafo 19.3.7 *Possesso di UTE/UPS*.

L'UTE/UPS oggetto della domanda di investimento deve essere in possesso del richiedente secondo i titoli definiti da ARTEA ... omissis ...

I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve dichiarare di essere consapevole delle presenti disposizioni e limitazioni connesse al possesso dell'UTE/UPS.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (intesi come beni immobili su cui ricadono gli investimenti, come nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari, etc.) è possibile solo su particelle condotte dal beneficiario sulla base di uno dei seguenti titoli, definiti dalla circolare AGEA ACIU n. 120 del 1/03/2016: Proprietà, usufrutto, affitto, contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, usi civici,

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (intesi come beni immobili su cui ricadono gli investimenti, come nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari, etc.) deve essere verificato prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al successivo paragrafo *Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*.

Estratto del Paragrafo *Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*.

quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

### 3.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

1. I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito;
2. I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 e s.m.i (nuovo codice antimafia), in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.
3. È sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto *Condizioni di accesso* o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.  
Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA.

## 4 Interventi Finanziabili e spese ammissibili

### 4.1 Interventi finanziabili

Ferme restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 *Descrizione delle condizioni generali* del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli della scheda della sottomisura 6.4.4 della SSL del GAL Etruria:

investimenti per il miglioramento e qualificazione del processo produttivo delle attività commerciali con particolare riguardo alle imprese la cui attività svolga un'azione di valorizzazione dell'identità locale.

Gli investimenti non devono portare alla creazione di un'attività agricola o favorire un'attività il cui prodotto sia un prodotto agricolo inserito nell'Allegato 1 al Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.

#### 4.1.1 Tipologie di spesa finanziabili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

---

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che "1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Come disposto dal citato art.71, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute per almeno cinque anni successivi al pagamento finale. ".



- a) investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene (esempio acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature);
- c) cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014. Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) **sono obbligatorie**, vedi paragrafo 6.3 *Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità* del presente bando.
- d) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Le spese generali sono ammesse nel limite del 10%;
- e) gli investimenti immateriali per l'acquisizione/sviluppo di programmi informatici e licenze.

Non sono ammessi semplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'acquisto di attrezzature usate (vedi successivo punto 4.3.3).

## 4.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

### 4.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno dei comuni del territorio della SSL del GAL Etruria di seguito indicati e rispondere a quanto previsto nei paragrafi *Localizzazione degli investimenti materiali* e *Localizzazione degli investimenti immateriali* del documento *Disposizioni Comuni*.

Territori comunali LEADER

Provincia di Pisa: Casale Marittimo, Casciana Terme Lari (escluso il territorio dell'ex-comune di Lari), Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Riparbella, Santa Luce, Terricciola, Volterra.

Provincia di Livorno: Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, Suvereto, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.

### 4.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a **Permesso di Costruire** ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

### 4.2.3 Norme di protezione ambientale

Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le *Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale* di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo *Cantierabilità degli investimenti* e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo *Documentazione a corredo della domanda*.

#### **4.2.4 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti**

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfino, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al paragrafo *Spese ammissibili/non ammissibili* del documento *Disposizioni Comuni*;
- b) sono inclusi nel sotto paragrafo *Interventi finanziabili*;
- c) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- d) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- e) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- f) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda;
- g) nel caso di impianti per la produzione di energia compresa gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, essi devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, escluso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al precedente capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo *3.5 Cumulabilità*.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

### **4.3 Spese ammissibili/non ammissibili**

#### **4.3.1 Normativa di riferimento**

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo *19. Spese ammissibili/non ammissibili* del documento *Disposizioni Comuni*.

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

#### **4.3.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza dei costi relativi agli investimenti (materiali e immateriali) e delle spese generali**

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nei paragrafi del documento *Disposizioni Comuni* seguenti:

- 19.2.3. *Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*
- 19.3.2 *Costi di investimento materiali e immateriali*
- 19.3.13. *Spese generali*

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in particolare per la redazione dei computi metrici relativi alle opere a misura (lavori edili, impiantistica, ecc.). Nel caso di voci non presenti nel suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria

Il metodo del confronto tra almeno n. 3 tre preventivi dovrà essere utilizzato per l'attestazione della ragionevolezza e congruità dei costi relativi all'acquisizione di beni (esempio impianti, macchinari, attrezzature). I preventivi devono essere confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi-benefici viene ritenuto più idoneo. A tale scopo nella relazione tecnica il beneficiario dovrà fornire una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido che invece non sarà necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con prezzo più basso, mentre sarà obbligatoria nel caso di acquisti di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto fra diverse offerte. In questi casi la suddetta relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico-economica tale da consentire la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo.

Anche la quantificazione dei costi delle spese generali e delle spese obbligatorie per la pubblicità dovranno rispettare le indicazioni dei suddetti paragrafi del Documento *Disposizioni Comuni*.

Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della suddetta relazione. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da Amministrazioni Pubbliche per attività analoghe.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

#### **4.3.3 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni**

In riferimento all'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- a. interessi passivi,
- b. l'acquisto di terreni e fabbricati;
- c. imposta sul valore aggiunto (IVA);

In base all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc..

Inoltre non sono ammissibili le seguenti spese:

1. l'acquisto di materiale usato;
2. l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
3. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini della presente operazione non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:
  - a. la modifica di porte e pareti interne;
  - b. la realizzazione ed integrazione di servizi igienico--sanitari e tecnologici;
  - c. il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne coperture;
  - d. l'abbattimento di barriere architettoniche.

Non sono considerate come spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (e quindi possono essere ammissibili), le tipologie di intervento configurabili come miglioramenti che riguardano:

- i. la realizzazione ex novo di una parte di un'opera, comprese quelle realizzate in continuità con un'opera esistente;
- ii. l'introduzione di un elemento nuovo che non era già presente nell'opera, volto a migliorarne le caratteristiche o a renderla funzionale alle modifiche del contesto in cui è inserita (ad esempio adeguamento delle sistemazioni idrauliche all'incremento dell'intensità delle piogge);
- iii. l'introduzione di nuove funzionalità o usi;
- iv. il miglioramento in modo sostanziale della funzionalità (ad esempio la realizzazione delle opere di regimazione delle acque o di altre opere murarie).

Al contrario dei suddetti interventi si considerano, invece, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria tutti gli interventi finalizzati al semplice ripristino della funzionalità di opere esistenti ovvero quando siano realizzati al di fuori di un progetto più complesso che abbia le finalità di cui al capoverso precedente.

4. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, abitazioni;
5. l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
6. l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
7. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
8. l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
9. spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
10. le spese generali relative agli investimenti immateriali;
11. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
12. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario indicato nei bandi;
13. opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
14. costi del personale dipendente;
15. IRAP;

16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
17. impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore ad 1MW

#### 4.4 Importi e aliquote di sostegno concedibili

Il contributo è concesso in conto capitale nella misura del 40% del costo totale ammissibile alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 *de minimis*.

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto corrisponde ad € 40.000 (Euro quarantamila/00).

Non sono ammesse domande di aiuto con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore ad € 5.000 (Euro cinquemila/00).

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo.

#### 4.5 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando **non sono cumulabili** con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfino detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

#### 4.6 Durata e termini di realizzazione del progetto

##### 4.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L'eligibilità delle spese è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

1. art. 65, commi 2 e 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013;
3. art. 60 comma 2 – 2 trattino del Reg. (UE) n. 1305/2013;
4. art. 6 commi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 (Aber).

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese **decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto**, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;

Si intende per "**avvio dei lavori del progetto o dell'attività**" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Reg. UE n. 702/2014).

##### L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a **permesso a costruire** l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
  - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
  - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);

- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
  - b) nel caso di investimenti soggetti a **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
  - c) nel caso di investimenti eseguibili come attività **edilizia libera** (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
  - d) nel caso di **acquisto di macchinari e attrezzature** il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
  - e) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.
- In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

#### 4.6.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo *Proroga dei termini* del documento *Disposizioni Comuni*.

## 5 Modalità e termini di presentazione della domanda

### 5.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

### 5.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a partire dal **20.01.2020 ed entro le ore 13.00 del giorno 16.03.2020**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo *Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande* del documento *Disposizioni Comuni*.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

**È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per richiedente. Qualora in Anagrafe Artea fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida l'ultima domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande decadono.**

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS (ai sensi del presente bando si intendono per UTE/UPS le sedi e/o le unità locali dell'impresa in cui si effettuano gli investimenti), così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dall'impresa.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

### 5.3 Documentazione a corredo della domanda

La domanda di aiuto deve contenere gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda. Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa. La domanda di aiuto si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione minima elencata di seguito.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche dell'investimento, autorizzazioni ove richieste, etc.).

La documentazione minima da presentare contestualmente alla domanda di aiuto è la seguente:

#### a) **Relazione** firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicazione degli immobili interessati all'investimento (indirizzo, riferimenti catastali, titolo di disponibilità dell'immobile da allegare alla domanda di aiuto, se non già presente nel fascicolo aziendale ARTEA);
2. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere e giustificazione di come gli investimenti concorrano al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
4. quadro tecnico economico degli investimenti: per ogni oggetto di spesa inserito nella sezione *Progetto* della modulistica ARTEA descrivere brevemente la metodologia utilizzata ai fini della dimostrazione della congruità e ragionevolezza delle spese in riferimento al Punto 3.3.2. del bando
5. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo (vedi Punto 3.3.2 del bando);
6. descrizione della congruità degli investimenti rispetto alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'impresa;
7. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
8. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
9. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
10. informazioni specifiche relative al possesso dei requisiti previsti dai criteri di selezione così come dichiarato nella modulistica ARTEA;
11. almeno n. 3 immagini digitali della situazione ante intervento.

Altra documentazione, ove pertinente:

- b) progetto tecnico** dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo 3.3 *Spese ammissibili/non ammissibili*.
- c) copia dei preventivi** di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL ne riscontri la necessità. Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

## 6 Istruttoria e valutazione della domanda

### 6.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla tabella sottostante.

Le domande di aiuto con un punteggio totale inferiore a punti 2 saranno escluse dall'aiuto.

Il punteggio massimo attribuibile è 13,75.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto e, in caso di ulteriore parità, in base alla data e ora di presentazione della domanda.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I - Localizzazione dell'investimento	a1) Gli investimenti ricadono sui territori che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i., hanno un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale di $> 0 \leq 9$ punti	0,5
	a2) Gli investimenti ricadono sui territori che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i., hanno un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale di $> 9$ punti	0,75
	I punteggi a1) e a2) non sono tra loro cumulabili	
II - Partecipazione a protocolli Regionali e locali	a) Vetrina Toscana, Empori polifunzionali, Bottega storica o di tradizione ovvero impresa operante in un mercato storico o di tradizione (Codice del Commercio Regione Toscana)	1
III - Qualità dell'investimento	a) Gli investimenti contribuiscono all'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di permettere l'accessibilità, la fruibilità e l'usabilità dei beni e dei servizi	0,5
	b) Gli investimenti contribuiscono alla promozione del patrimonio culturale identitario	1
	c) L'impresa opera con contratti di fornitura con imprese agricole e forestali (da documentare)	1



IV - Carattere integrato - Integrazione con altri settori/progetti/operatori	a) La domanda contiene investimenti da realizzarsi nell'ambito di un progetto integrato di area, risultato di un procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti	1
	b) Il soggetto richiedente aderisce ad un Centro Commerciale Naturale (Codice del Commercio Regione Toscana)	1,25
	I punteggi a) e b) non sono tra loro cumulabili	
V - Cambiamenti climatici - Il progetto ha effetti positivi in termini di mitigazione/adattamento riguardo ai cambiamenti climatici.	a1) La domanda contiene un importo della spesa ammissibile ( $\geq 30\%$ $\leq 50\%$ ) destinata a soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al risparmio energetico	0,5
	a2) La domanda contiene un importo della spesa ammissibile ( $> 50\%$ ) destinata a soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti, al risparmio energetico.	1,0
	b) Il progetto è inserito in un percorso finalizzato all'ottenimento di certificazioni ambientali	1
	c) Il progetto si realizza in un comune ove sia stato attivato il percorso per la definizione di un PAES	0,25
	I punteggi a1) e a2) non sono tra loro cumulabili	
VI - Assenza di finanziamenti progressi	a) Il soggetto richiedente non è stato beneficiario di contributi sulla Misura 312b del PSR 2007-2013	1
VII - Nuova imprenditoria, giovani e pari opportunità	a) Il soggetto richiedente è un'impresa giovanile <sup>9</sup> la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto	1
	b) Il soggetto richiedente è un'impresa femminile <sup>10</sup>	0,5
VIII - Introduzione dei giovani nel mondo del lavoro	a) L'impresa ha attivato tirocinio non curriculare alla data di presentazione della domanda di aiuto.	1
IX - Certificazioni e innovazione di processo e di prodotto	a) - La domanda contiene prevalentemente (più del 50 % della spesa ammissibile) interventi mirati al conseguimento di certificazioni di qualità (di processo o di prodotto)	0,25
	b) - L'investimento prevede l'innovazione del processo produttivo con macchinari e attrezzature di nuova immissione sul	1

<sup>9</sup> A) Per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione dell'impresa; b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche; c) per le cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione della società medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative) non preclude l'accesso alle agevolazioni.

<sup>10</sup>A) Per le imprese individuali la titolare dell'impresa deve essere donna; b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale devono essere donne; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche; c) per le cooperative, i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992, non preclude l'accesso alle agevolazioni.

	mercato (entro i tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto)	
	c) - L'investimento prevede la nascita di un nuovo prodotto, servizio per il territorio di riferimento	1
<b>X - Responsabilità etica</b>	a) Il soggetto richiedente è in possesso di una certificazione di responsabilità sociale o bilancio sociale o bilancio di sostenibilità, redatti secondo norme regionali, nazionali o internazionali e soggetti a verifica esterna indipendente	0,25

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.

Tutti i criteri di selezione posseduti devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, e sono verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al **di sotto dei 2 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

## 6.2 Formazione della graduatoria

ARTEA trasmette ai GAL l'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel sistema informativo.

Il GAL, nei tempi indicati nel successivo paragrafo *10.1 Tempistica e fasi del procedimento*, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella Domanda di Aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel Fascicolo aziendale elettronico.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti. L'atto del GAL che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

L'Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito [www.galetruria.it](http://www.galetruria.it).

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito [www.galetruria.it](http://www.galetruria.it) e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

### Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non

finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Il GAL procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinino lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

**Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili successivamente alla data della delibera di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima operazione non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa graduatoria.**

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

### 6.3 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo *Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto* del documento *Disposizioni Comuni*.

### 6.4 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente. **Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.** Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il GAL riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo *Correzione errori palesi* del documento *Disposizioni Comuni*.

## 7 Realizzazione e modifica dei progetti

### 7.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime *de minimis*;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante, con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);

- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione del GAL Etruria;
- nel caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario le modalità di applicazione delle riduzioni o revoca dell'aiuto come definite da Delibera di Giunta Regionale n. 1502 del 27 dicembre 2017 e in attuazione del Decreto ARTEA n. 134/2018;
- Informazioni inerenti il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.
- la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione GRT n.4 del 25/10/2016.
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, **entro 120 giorni dalla data di notificazione**, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo *Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi* del documento *Disposizioni Comuni*.

## 7.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo *Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione* del documento *Disposizioni Comuni*;
- b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo *Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione* del documento *Disposizioni Comuni*, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo *Possesso di UTE/UPS* del documento *Disposizioni Comuni*;
- c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo *Possesso di UTE/UPS* del documento *Disposizioni Comuni*;
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL.

- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento *Disposizioni Comuni*;
- h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento *Disposizioni Comuni* gli eventuali adattamenti tecnici;
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento *Disposizioni Comuni*, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuare con le modalità previste dal paragrafo *Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento* del documento *Disposizioni Comuni* nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento *Disposizioni Comuni* oppure richiesta dal GAL per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel presente bando al punto 6.3;
- o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo *Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione* del documento *Disposizioni Comuni*;
- p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo *Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione* del documento *Disposizioni Comuni*;
- q) effettuare una comunicazione preventiva al GAL che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- r) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
- t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- v) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle *Disposizioni Comuni*, nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- z) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione dei punteggi si posiziona entro quelle finanziabili;
- aa) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo *Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi* del documento *Disposizioni Comuni*, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- bb) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- cc) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo *Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi* del documento *Disposizioni comuni*, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.

### 7.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

**Durante l'attuazione di un'operazione**, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, in una sezione ben visibile del sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; la sezione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo dei vincoli di destinazione;
- b) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico (es. ingresso di un edificio), un poster temporaneo formato minimo A3 con informazioni sul progetto, che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione.

**Entro la data di presentazione della domanda di pagamento il beneficiario** espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (almeno cm 60x80) in un luogo facilmente visibile al pubblico.

**Entro l'erogazione del saldo** il beneficiario predispone sulla home page del sito web un link alla Mappa LEADER realizzata dal GAL Etruria;

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato III del Reg. n. 808/2014 (emblema dell'unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

I loghi e i facsimili delle realizzazioni pubblicitarie sono scaricabili dal sito del GAL Etruria all'indirizzo <http://www.galetruria.it/bando-6-4-4-sostegno-a-investimenti-nella-creazione-e-nello-sviluppo-di-attivita-commerciali/>.

### 7.4 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo *Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici* del documento *Disposizioni Comuni*.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo *Disposizioni finali*.

### 7.5 Modifiche del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avviene prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi è disciplinata nel paragrafo *Cambio di titolarità dell'azienda* del documento *Disposizioni Comuni*.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo *Disposizioni finali*.

## 8 Erogazione e rendicontazione

### 8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo *Spese ammissibili/non ammissibili* del documento *Disposizioni comuni*.

### 8.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto

per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo *Domanda di pagamento a saldo* del documento *Disposizioni comuni*.

### 8.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA. L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- **garanzia fidejussoria** bancaria o assicurativa rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA
- **una dichiarazione** a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

## 9 Verifiche, Controlli e Revoche

### 9.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo *Istruttoria della domanda di pagamento a saldo* del documento *Disposizioni Comuni*.

### 9.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo al GAL nei modi e nei termini previsti al paragrafo *Richieste e comunicazioni collegate al procedimento*, o al paragrafo *Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali* del documento *Disposizioni Comuni*.

### 9.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

### 9.4 Riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'art.63, comma 1 del regolamento (UE) n.1306/2013 e dell'art. 35 del regolamento delegato (UE) n.640/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del richiedente o del beneficiario, sono previste riduzioni o esclusione dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle *Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento*, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

## 10 Disposizioni finali

### 10.1 Tempistica e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL Etruria.

La tabella sottostante riposta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nel bando	Richiedente	Entro i termini stabiliti nel bando
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA – CAA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.

Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	GAL	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL	Contestualmente all'avvio dell'istruttoria
Presentazione domanda di anticipo	Richiedente/Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Comunicazione di adattamento tecnico (se precedente l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi)	Beneficiario	Entro l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi.
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione/comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi <sup>(1)</sup>
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione

<sup>(1)</sup> tale termine è definito in funzione della complessità dell'operazione; ad esempio, a titolo ordinario, può essere sufficiente un termine di 180 giorni per gli acquisti e un termine di 360 giorni per i lavori; il termine sarà comunque stabilito anche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE. I termini riportati nella tabella possono essere modificati dal GAL con proprio provvedimento.



## 10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Etruria riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016, Tel 0565/979114, e-mail: [gal@galetruria.it](mailto:gal@galetruria.it).

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Gal Etruria con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal Etruria Gian Paolo Soria. Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite contattando gli Animatori M. Cristina Galli Telefono 0565/979114 e Lorella Ferretti telefono 393 9392709, e-mail al seguente indirizzo: [gal@galetruria.it](mailto:gal@galetruria.it). Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è pubblicato sul sito del Gal Etruria [www.galetruria.it](http://www.galetruria.it) con le relative informazioni.

## 10.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dalle *Disposizioni Comuni*.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento *Disposizioni Comuni* vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile delle province di Livorno e Pisa della SSL e sul sito [www.galetruria.it](http://www.galetruria.it) le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le *Disposizioni Comuni*. Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.